



# Comunità Alta Valsugana e Bersntol

*Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol*

(Provincia di Trento)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31

### DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

**Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica**

**OGGETTO:** presa atto non necessità adozione ricognizione ordinaria partecipazioni societarie al 31.12.2022.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **UNDICI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 18.30, presso STUBE VALZURG-Frazione Vignola n. 22 a Vignola Falesina, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio dei Sindaci.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
BERETTA GIANNI - Sindaco		X	
FANTINI FRANCESCO - Sindaco	X		
FONTANARI ANDREA - Presidente	X		
FORTAREL KATIA - Sindaco		X	
GADLER MIRKO - Sindaco	X		
MOAR FRANCO - Sindaco	X		
MOLTREER LORENZO - Sindaco	X		
OSS EMER ROBERTO - Sindaco		X	
PERINELLI MARCO NICOLÒ - Sindaco		X	
PUECHER LUCA - Sindaco	X		
SANTUARI ALESSANDRO - Sindaco	X		
STENICO MAURO - Sindaco	X		
UEZ CRISTIAN - Sindaco		X	
WOLF ELISABETTA - Sindaco	X		
ZANLUCCHI PAOLO - Sindaco		X	

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA FONTANARI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: presa atto non necessità adozione ricognizione ordinaria partecipazioni societarie al 31.12.2022.

## IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Preso atto che con circolare del Consorzio dei Comuni Trentini agli atti al protocollo n. 22607 di data 29.11.2023 ad oggetto *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento delle partecipazioni pubbliche”*, si evidenziava come per gli Enti locali trentini la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (che tiene luogo alla razionalizzazione periodica a livello nazionale) dev'essere adempiuta con un provvedimento a cadenza triennale (eventualmente aggiornabile annualmente) consentendo quindi di adottare il provvedimento di razionalizzazione/ricognizione con cadenza ultrannuale e non annuale.

Verificato che la Comunità aveva adottato la ricognizione e razionalizzazione di cadenza triennale nel 2021 (Decreto Commissario n. 217 di data 27.12.2021).

Visto al riguardo il decreto commissariale n. 217 di data 27.12.2021 ad oggetto *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020 dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai sensi dell'art. 24 c. 4 della L.P. n. 19/2016 e dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., e dell'art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m.”* e l'atto di *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020”* dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai sensi dell'art. 24 c. 4 della L.P. n. 19/2016 e dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., e dell'art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m., allegato, parte integrante e sostanziale al decreto, ai quali si rimanda ob relationem.

Preso atto che in data 29 novembre u.s. è stato chiesto al revisore dei conti della Comunità parere circa l'opportunità che non sia necessario adottare il provvedimento di ricognizione né aggiornarlo in quanto al 31.12.2022 nulla è cambiato rispetto alla ricognizione e razionalizzazione di cadenza triennale di cui al sopracitato decreto, restando solo l'obbligo di dar corso agli adempimenti sulla piattaforma MEF per il censimento delle partecipazioni pubbliche, e conseguentemente non necessita trasmettere il provvedimento in oggetto alla Corte dei Conti in quanto non si tratta di provvedimento di razionalizzazione/ricognizione.

Visto al riguardo il parere, in atti sub prot. n. 23014 di data 05.12.2023, del revisore dei conti della Comunità, che conferma che *“la ricognizione ordinaria va fatta ogni tre anni, mentre è necessario procedere al censimento delle partecipazioni pubbliche sulla piattaforma MEF”*.

Ritenuto di condividere quanto riportato dalla circolare del Consorzio dei Comuni Trentini, che viene dimessa agli atti, circa il fatto che è consentito alle amministrazioni di adottare il provvedimento di razionalizzazione/ricognizione con cadenza ultrannuale e non annuale.

Ritenuto conseguentemente di ravvisare l'opportunità, giusto parere del revisore dei conti, dimesso agli atti, che non è necessario adottare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2022, mentre rimane necessario procedere al censimento delle partecipazioni pubbliche sulla piattaforma MEF, tenuto conto che al 31.12.2022 nulla è cambiato rispetto alla ricognizione e razionalizzazione di cadenza triennale di cui al decreto commissariale 217/2021.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire l'adozione degli atti gestionali conseguenti (censimento delle partecipazioni pubbliche sulla piattaforma MEF).

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione e diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e dato atto che non è necessaria l'acquisizione del parere contabile in quanto il presente provvedimento non rileva ai fini contabili.

Vista la legge provinciale 16.06.2006, n. 3, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 06.07.2022, n. 7, e in particolare gli artt. 15, comma 2, e 17 bis.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2 e ss. mm.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano da parte dei n. 9 consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

1. di prendere atto, per le motivazioni tutte in premessa, della non necessità dell'adozione della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2022, rimanendo necessario solo procedere al censimento delle partecipazioni pubbliche sulla piattaforma MEF, tenuto conto che al 31.12.2022 nulla è cambiato rispetto alla ricognizione e razionalizzazione di cadenza triennale di cui al decreto commissariale n. 217/2021;
2. di prendere atto di quanto disposto dalla circolare del Consorzio dei Comuni Trentini acquisita al protocollo n. 22607 di data 29.11.2023 ad oggetto *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento delle partecipazioni pubbliche”*, dimessa agli atti;
3. di prendere atto del parere, in atti sub prot. n. 23014 di data 05.12.2023, del revisore dei conti della Comunità, che conferma che *“la ricognizione ordinaria va fatta ogni tre anni, mentre è necessario procedere al censimento delle partecipazioni pubbliche sulla piattaforma MEF”*;
4. di incaricare il Servizio Programmazione e diritto allo studio degli adempimenti conseguenti di cui al punto 3., dando atto, per le motivazioni in premessa, della non necessità della trasmissione del presente provvedimento alla Corte dei Conti;
5. di dichiarare, con votazione separata, con voti favorevoli unanimi, espressi dai n. 9 sindaci presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;
6. di pubblicare la presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - opposizione al Presidente, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Andrea Fontanari

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Mariuccia Cemin

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*